

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COLYBRI"

DENOMINAZIONE E FINALITÀ

ART 1 E' costituita a tempo indeterminato con riferimento all'art 18 della Costituzione Italiana ed in base agli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile, l'Associazione denominata " **Colybri** " con sede in **Forino (Av)** alla Via Rosa Selvaggi n°18. Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

ART 2 L'Associazione " **Colybri** " non persegue alcun scopo di lucro. Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla formazione ed allo svago dei bambini attraverso la gestione di una struttura che possa soddisfare tali esigenze.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione si propone di:

- operare per la promozione e la diffusione delle attività di formazione e di intrattenimento dei bambini in modo tale da consentire loro un appropriato sviluppo educativo in ambienti sereni, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di centri di ludoteca, baby parking, asili nido, scuole materne ed asili di infanzia;
- promuovere momenti di aggregazione dei bambini anche mediante l'organizzazione di eventi e feste private partecipate dai bambini;
- progettare e promuovere la nascita di luoghi di crescita infantile anche prevedendo il soddisfacimento dei bisogni legati ai servizi di mensa scolastica e catering specifici per i bambini;
- incentivare qualunque attività di assistenza domiciliare a neonati e bambini in genere, anche mediante l'impiego e l'assistenza di puericultrici, maestri o maestre di asilo o di scuole elementari;
- favorire l'organizzazione, senza alcuno scopo di lucro, di eventi aventi come fine la crescita culturale e sociale dei bambini anche attraverso l'organizzazione di gite, visite a mostre e musei, manifestazioni sportive, canore e teatrali per bambini;
- incentivare le attività sopra indicate anche eliminando le difficoltà legate al trasporto ed al trasferimento di bimbi pianificando ed organizzando anche direttamente il servizio di trasporto con autista autorizzato.

L'Associazione per promuovere le proprie iniziative ed attività potrà avvalersi della gestione delle attrezzature e degli impianti che si riterranno necessari (in affitto, in uso, in proprietà o messi a disposizione da altri enti, da soci o da terzi privati).

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni professionali, delle collaborazioni a progetto ed anche occasionali, nonché dell'apporto di lavoro subordinato.

Potrà inoltre partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, collaborare con enti aventi scopi sociali ed umanitari, affiliarsi, convenzionarsi e partecipare a tutte le realtà nazionali ed internazionali che perseguano le medesime finalità.

I SOCI

ART. 3 IL numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca in questo statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale. I minori di diciotto anni non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti soci è richiesto l'accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

ART. 4 Gli aspiranti soci devono richiedere l'iscrizione al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente alla volontà di accettare ed attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia il Consiglio Direttivo alla prima convocazione.

ART.5 I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione, ogni qualvolta sono ad essa dedicati e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. Ciò vale anche per i familiari dei soci, perché si attengano al rispetto dello statuto e posseggono i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità



del socio loro familiare. L'Associazione non è responsabile dei danni subiti dagli associati e dai volontari non soci nell'esercizio dell'attività sociale o nella sede dell'Associazione stessa.

ART.6 Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

ART.7 La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni che devono essere presentate al Consiglio Direttivo.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba precedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'associazione.

La espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO FINANZIARIO

ART.8 Il patrimonio sociale è composto:

- ▶ dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (comprese le quote sociali) o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci;
- ▶ dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- ▶ dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da Privati;
- ▶ dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci;
- ▶ dai proventi derivanti dalle prestazioni di attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'Associazione partecipa;
- ▶ dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
- ▶ da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

ART.9 Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.

ART.10 Il rendiconto finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

L'ASSEMBLEA ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART 11 Sono organi dell'Associazione:

- 1 L'Assemblea dei Soci;
- 2 Il Consiglio Direttivo;
- 3 Il Presidente.

ART 12 L'Assemblea dei Soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione

dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto da esporsi in bacheca almeno un mese prima dell'adunanza presso la sede dell'Associazione e contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno.

ART.13 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART 14 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART.15 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo, è indispensabile la presenza dell'intero Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

ART.16 L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Il Presidente del Consiglio Direttivo, se presente all'assemblea, la presiede di diritto (Tale diritto in caso di assenza del Presidente spetta al Segretario).

Le votazioni possono avvenire anche per alzata di mano.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

ART.17 L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa:

- approva il rendiconto finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino a un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al circolo.

Nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni.

ART.18 L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei sindaci revisori o almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo nei venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

GLI ORGANISMI DIRETTIVI

ART 19 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica sette anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART.20 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro, da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

ART.21 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attenenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

ART 22 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consiglio stesso e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti: formulazione dei bilanci, ammissione di nuovi soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi soci, definizione della quota annuale associativa, attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari, nomina del Segretario del Consiglio Direttivo che durerà sette anni.

ART.23 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

ART.24 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutivamente decade.

Decade comunque il Consigliere dopo due mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere deceduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato prima escluso alle elezioni del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART.25 Il Collegio dei Probiviri o dei Garanti è composto da tre membri. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo sulle violazioni dello Statuto, del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art.9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

ART.26 I membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART.27 Le cariche di Consigliere e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART 28 La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulle devoluzioni del Patrimonio residuo dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 29 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

CURCIO ILENYA

Henpe Curcio

CURCIO ROSA

Rosa Curcio



SPIEZIO NATALY

Nataly Spiezio

SPIEZIO MARIKA

Marika Spiezio